



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Roma Capitale

**PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.,
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ
SISMICA, DIAGNOSI ENERGETICA, RILIEVO GEOMETRICO, ARCHITETTONICO,
TECNOLOGICO ED IMPIANTISTICO DA RESTITUIRE IN MODALITÀ BIM, E
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA DA RESTITUIRE IN
MODALITÀ BIM PER TALUNI BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLO STATO SITI
NELL'AMBITO TERRITORIALE DI ROMA CAPITALE**

CUP G85D19000150001

CIG LOTTO 1: 8006000832
CIG LOTTO 2: 8006008ECA
CIG LOTTO 3: 8006079963
CIG LOTTO 4: 8006081B09
CIG LOTTO 5: 8006085E55
CIG LOTTO 6: 80060880D3
CIG LOTTO 7: 8006090279

FAQ

CON RIFERIMENTO ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI PERVENUTE ENTRO I TERMINI DI CUI AL PUNTO 2.1. DEL DISCIPLINARE DI GARA DA PARTE DI ALCUNI PROFESSIONISTI/STUDI/SOCIETÀ, QUESTA STAZIONE APPALTANTE, RITENENDO LE RELATIVE RISPOSTE DI INTERESSE COMUNE, HA DECISO DI COMUNICARE A TUTTI I CONCORRENTI LE DELUCIDAZIONI CHE SI RIPORTANO A SEGUIRE.

Domanda n. 1)

«In riferimento ai "requisiti di capacità tecnico-professionale" di cui al punto 7.3) lettere e) e f) del disciplinare di gara, che prevede il possesso da parte del concorrente di specifici servizi in diverse categorie, quali S.03 e S.04 (strutture) e in applicazione dell'art. 8 del D.M. del 17/06/2016, siamo a chiedere a codesta rispettabile Stazione Appaltante se, poiché la categoria S.03 (0,95) ha un grado di complessità maggiore rispetto alla S.04 (0,90), ai fini della partecipazione alla gara è possibile utilizzare per la comprova del requisito inerente la categoria S.04, servizi specifici in categoria S.03».

Risposta n. 1

Come specificato a pag. 50 del Disciplinare "ai sensi dell'art. 8 del DM 17/06/2016 *gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore*



all'interno della stessa categoria d'opera. In relazione alla comparazione, ai fini della dimostrazione dei requisiti, tra le attuali classificazioni e quelle della L. 143/1949, si rinvia anche alle Linee guida ANAC n.1 recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria". Queste ultime prevedono, come noto, al par. V, punto 1, che "Ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare". Tale criterio è altresì confermato dall'art. 8 del D.M. 17 giugno 2016, secondo il quale "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera".

Pertanto, il concorrente potrà indicare, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti nella categoria S.04, anche servizi nella categoria S.03.

Domanda n. 2

"Si chiede se l'operatore economico avendo i requisiti da solo per alcuni lotti (max 2), può partecipare anche a ulteriori due lotti in forma associata, configurandosi come operatori economici distinti"

Risposta n. 2

Con riferimento al quesito proposto, si richiama quanto previsto dal Disciplinare sia a pag. 12 (***"Ciascun concorrente può presentare offerta per un numero massimo di due lottiL'Operatore economico che intenda partecipare a più lotti è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma (individuale o associata) ed in caso di RTI o Consorzi ordinari, sempre con la medesima composizione, pena l'esclusione del soggetto stesso e del concorrente in forma associata cui il soggetto partecipa"***) sia a pag. 14 (***"È vietato al concorrente che partecipa alla procedura in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale"***).

Pertanto, è possibile presentare offerta per un massimo di due lotti e in un'unica forma, singola o associata.

Domanda n. 3

«Con riferimento ai requisiti del gruppo di lavoro, ed in particolare ai punti "1. n. 1 professionista Responsabile della redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica ai sensi del D.Lgs. 50/2016 da eseguire in modalità BIM; 2, n. 1 professionista Responsabile delle verifiche di vulnerabilità sismica e di sicurezza strutturale, nonché delle attività di analisi, indagini, prove strutturali e geotecniche" non si capisce la necessità che

uno dei due professionisti sia necessariamente un architetto visto che sono attività legate alle categorie strutturali S.03 e S.04 prettamente di competenze di ingegneri civili iscritti all'Albo. Si richiede se il professionista abilitato per la sicurezza ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. possa fare parte del gruppo di lavoro e non essere necessariamente uno dai professionisti di cui ai punti 1 e 2 della struttura operativa richiesta al paragrafo 7.1.»

Risposta n. 3

- Con riferimento al primo quesito, si fa presente che quanto previsto a pag. 17 del Disciplinare (*“uno dei professionisti di cui ai punti 1 e 2 dovrà essere obbligatoriamente in possesso di Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura ed iscritto all'Albo degli Architetti, Sez. A. (art. 52 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537)”*) deriva dalla natura dei beni oggetto del servizio nonché dalle disposizioni vigenti in materia.
- Con riferimento al secondo quesito si richiama quanto espressamente previsto a pag. 17 del Disciplinare *“I professionisti **di cui ai punti 1 e 2** dovranno essere in possesso di Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura/Ingegneria Civile, Ingegneria Edile e, per i professionisti che non abbiano conseguito la laurea in ingegneria civile o edile abilitati prima della riforma di cui al D.P.R. 328/2001, di essere comunque in possesso dell'iscrizione all'Albo Sezione A, settore ingegneria civile e ambientale. I professionisti di cui ai punti 1 e 2 dovranno essere iscritti nei rispettivi Albi Professionali da almeno 10 anni. Si richiede anche che uno tra i suddetti professionisti sia abilitato per la sicurezza ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.”*. Pertanto non è possibile indicare quale professionista abilitato per la sicurezza un professionista diverso da quello di cui ai punti 1 e 2.

Domanda n. 4

«I requisiti inerenti la classe e categoria E.20 possono essere verificati da certificati Id riconducibili alla classe e categoria E.13 di grado di difficoltà identico?»

Risposta n. 4

Come già esposto nella risposta al quesito n. 1, le linee guida ANAC n. 1, richiamate espressamente all'interno del Disciplinare, prevedono al par. V, punto 1, che *“Ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare”*. Tale criterio è altresì confermato dall'art. 8 del D.M. 17 giugno 2016, secondo il quale *“gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera”*.

Pertanto, è possibile indicare ai fini della dimostrazione del requisito servizi/lavori riconducibili a grado di complessità almeno pari, purché siano nell'ambito della stessa categoria.

Il RUP

Ing. Paola Abbruzzese

